

efficace, in relazione alle finalità di vigilanza, e più proporzionata rispetto alle esigenze dei destinatari.

Tutte le iniziative di cui sopra hanno, inoltre, risposto ai principi in tema di monitoraggio e aggiornamento periodico della normativa, previsti sempre dall'art. 23 della legge n. 262 del 2005, sulla base dell'esperienza maturata e delle esigenze nel frattempo emerse.

### **Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni**

L'IVASS informa la propria attività regolamentare ai principi di trasparenza, proporzionalità e alla consultazione con i soggetti interessati previsti dall'articolo 23 della legge del 28 dicembre 2005, n. 262 come altresì disposto dal precedente articolo 191, commi 2, 3 e 4 decreto legislativo del 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni)<sup>36</sup>.

Dette norme e relativi principi sono stati altresì recepiti e maggiormente declinati nel Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui al sopra richiamato articolo 23 della legge n. 262/2005, il cui testo, entrato in vigore il 1° gennaio 2014, è stato allineato ai recenti orientamenti in materia di AIR e ad analoghe disposizioni regolamentari definite da altre autorità di vigilanza destinatarie dell'obbligo normativo di cui alla richiamata Legge (cfr., in particolare, Regolamento Banca d'Italia del 24 marzo 2010).

I Regolamenti emanati dall'IVASS (prima ISVAP) sono stati preceduti da una fase di pubblica consultazione svolta mediante pubblicazione del relativo schema di regolamento o provvedimento sul sito istituzionale dell'Istituto; quando giustificato da specifiche richieste dei soggetti interessati o da elementi di particolare complessità, sono stati effettuati incontri, tavole rotonde e colloqui con le categorie interessate. Tali consultazioni sono volte ad acquisire informazioni utili a valutare gli effetti della regolamentazione sui soggetti destinatari dell'emanando atto nonché ad intraprendere la soluzione regolatoria più efficace nel rispetto del principio di proporzionalità.

Il 2015 è stato caratterizzato da un'intesa attività regolamentare dell'Istituto volta a preparare il mercato assicurativo al recepimento dei principi del nuovo regime di solvibilità

---

<sup>36</sup> Il Codice delle Assicurazioni è stato, da ultimo modificato dal Decreto legislativo 12 maggio 2015, n.74, recependo la direttiva 2009/138/CE del parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (Solvibilità II). Gli articoli e commi del Codice richiamati sono rimasti, dopo le modifiche apportate, inalterati.

(Solvibilità II), in vigore a partire dal 1 gennaio 2016, pur, nella fase transitoria, rispettando le disposizioni del regime vigente (Solvibilità I).

Nel 2015, l'IVASS ha emanato 9 Regolamenti e 5 Provvedimenti di modifica a Regolamenti esistenti, nonché ha avviato la pubblica consultazione di ulteriori 9 Schemi di Regolamento o di Provvedimento di modifica di regolamento esistente.

Tali atti sono stati accompagnati da una relazione che ha riportato i presupposti di natura giuridica e del contesto disciplinare di riferimento, nonché valutazioni circa gli obiettivi e le finalità del prefigurato intervento normativo. Sono stati, altresì, pubblicati integralmente, per i documenti già emanati, i commenti ricevuti sugli atti emanati, unitamente alle relative posizioni dell'Istituto e alle conseguenti scelte regolatorie adottate.

Molte delle modifiche regolamentari attuate rientrano negli obblighi di monitoraggio e aggiornamento periodico, almeno triennale, del contenuto della normativa – richiesti dall'art. 23, comma 3, della legge n.262/2005 e dall'articolo 9 del Regolamento IVASS n.3/2013 – soprattutto in questa fase, volte prevalentemente a recepire le disposizioni del nuovo regime di solvibilità (Solvibilità II) e ad allineare le disposizioni già esistenti al nuovo *framework* internazionale, che nel caso di Regolamenti della Commissione Europea sono direttamente applicabili negli Stati membri.

Per l'attività preparatorie al nuovo regime, l'IVASS condivide l'obiettivo europeo di armonizzare l'attività di vigilanza, nei vari Stati membri, attraverso l'aggiornamento dell'ordinamento con il recepimento delle linee guida dell'Autorità di vigilanza europea su assicurazioni e pensioni (EIOPA), rivolte alle Autorità nazionali<sup>37</sup>.

In particolare si segnala che, ai sensi del citato Regolamento IVASS n. 3/2013, dei **quattordici** atti regolamentari emanati nel 2015:

- **dodici** (otto Regolamenti e quattro Provvedimenti) sono stati oggetto di pubblica consultazione;
- **un** regolamento non è stato oggetto di pubblica consultazione in quanto, per non compromettere il conseguimento delle finalità dell'atto normativo, sussistevano le ragioni di necessità e urgenza (articolo 2, comma 4);

---

<sup>37</sup> Le Linee-guida EIOPA costituiscono orientamenti, basati sui presupposti della Direttiva quadro Solvency II, che declinano con un maggior livello di dettaglio i principi della Direttiva stessa. Dette misure volte ad un comune fine di armonizzazione normativa tra gli Stati membri dell'Unione Europea, devono essere recepite dagli ordinamenti nazionali e sono soggetti alla cd. procedura di "*comply or explain*". L'IVASS, insieme alle Autorità degli altri Stati membri, contribuisce alla stesura dei principi declinati nelle citate linee guida EIOPA, sotto l'attività di coordinamento della stessa Autorità europea.

- **un** provvedimento di modifica di un regolamento esistente non è stato oggetto di pubblica consultazione in quanto atto attuativo dell'intervenuta revisione del regolamento di organizzazione dell'Istituto, non comportando alcun sacrificio degli interessi dei soggetti vigilati né implicando adempimenti e costi aggiuntivi rispetto a quanto già previsto con la medesima disposizione normativa (art. 2, comma 2, lettera a)<sup>38</sup>.

I **dodici atti consultati** non sono stati oggetto di analisi d'impatto in quanto atti regolatori di attuazione di normativa nazionale o dell'Unione Europea – già sottoposti a pubblica consultazione europea e relativa analisi di impatto – caratterizzata da ristretti margini di discrezionalità (art. 2, comma 3 del citato Regolamento IVASS n. 3/2013).

Rispetto ai **nove** schemi di regolamento o di provvedimento di modifica di regolamenti esistenti per i quali, nel 2015, è già stata avviata la fase di pubblica consultazione:

- **uno** schema di provvedimento è stato oggetto di analisi preliminari d'impatto regolamentare inclusa nel documento di consultazione dell'emanando atto normativo e disponibile sul sito dell'Istituto<sup>39</sup>. Tale analisi è stata condotta su un provvedimento che presentava margini di discrezionalità, soprattutto per la concreta applicazione del principio di proporzionalità, in uno scenario complesso – quale quello del mercato dell'intermediazione assicurativa, caratterizzato da ampia frammentarietà per via della presenza di numerosi intermediari. Fermo l'obiettivo di recepire le linee guida EIOPA, la valutazione ha considerato diverse opzioni normative al fine di formulare soluzioni che rendano efficace l'atto stesso;

- **otto** schemi di regolamento o di provvedimento di modifica di regolamenti esistenti non sono stati oggetto di analisi d'impatto in quanto anch'essi atti regolatori di attuazione di normativa nazionale o dell'Unione Europea – già sottoposti a pubblica consultazione europea e relativa analisi di impatto – caratterizzata da ristretti margini di discrezionalità (art. 2, comma 3 del citato Regolamento IVASS n. 3/2013).

<sup>38</sup> Le motivazioni della mancata pubblica consultazione e conseguente esclusione dall'ambito di applicazione del Regolamento IVASS n.3/2013, sono illustrate nella relazione che accompagna il Provvedimento n.28 del 27 gennaio 2015 recante modifiche al regolamento IVASS n. 1 dell'8 ottobre 2013, concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. La relazione è disponibile sul sito internet dell'IVASS.

<sup>39</sup> Documento di consultazione n. 25/2015 relativo allo schema di provvedimento recante modifiche al regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 concernente la procedura di presentazione dei reclami all'ISVAP (ora IVASS) e la gestione dei reclami da parte degli intermediari di assicurazione. Tale documento, include "l'analisi per la valutazione dell'impatto della regolamentazione": [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/PageDocConsultazione.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/PageDocConsultazione.jsp)

### **Autorità garante per la protezione dei dati personali**

Il Garante richiama, in primo luogo le esperienze in tema di consultazioni pubbliche promosse nel corso del 2015, quali attività preliminari rispetto all'adozione di provvedimenti di carattere generale.

In proposito sono state promosse tre consultazioni; una sullo schema di Codice di deontologia e di buona condotta relativo al trattamento dei dati personali a fini di informazione commerciale (in G.U. n. 63 del 19 marzo 2015), la seconda riguardante il c.d. "Internet delle cose" (in G.U. n. 101 del 4 maggio 2015) e relativa a quell'insieme di sistemi - quali smartphone, pc, dispositivi indossabili, sistemi di automazione domestica e geolocalizzazione - in grado di raccogliere, registrare ed elaborare dati personali di utenti spesso inconsapevoli, la terza riguardante uno schema di provvedimento relativo al trattamento dei dati personali nell'ambito dei servizi di "mobile ticketing" (in G.U. n. 227 del 30 settembre 2015).

Obiettivo di tali consultazioni è stato quello di acquisire osservazioni e proposte in merito da parte di tutti i soggetti interessati, in particolare delle associazioni di categoria rappresentative dei settori di appartenenza, quali quelle imprenditoriali e dei consumatori, nonché del mondo universitario e della ricerca scientifica.

Tali consultazioni sono del pari utili nella predisposizione dei codici di deontologia e di buona condotta, di cui il Garante promuove la sottoscrizione fra le categorie di soggetti interessate, ai sensi dell'articolo 12 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196 del 2003) "*nell'osservanza del principio di rappresentatività*" e verificandone la conformità alla legge "*anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati*".

Al riguardo, nel corso del 2015, dopo la conclusione dell'iter procedurale di redazione e sottoscrizione del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati effettuato a fini di informazione commerciale, lo stesso è stato adottato con Deliberazione del 17 settembre 2015, n. 479 (G.U. n. 238 del 13 ottobre 2015).

Per altro verso, il Garante auspica un sempre maggiore coinvolgimento dell'Autorità nei procedimenti preparatori di iniziative legislative e regolamentari del Governo (art. 28, par. 2, direttiva europea n. 96/45/CE; art. 154, comma 4, d.lg. n. 196/2003), che potrebbe essere di grande utilità per l'Esecutivo e le Amministrazioni interessate nella valutazione stessa dell'impatto di tali provvedimenti normativi sul tema della protezione dei dati personali e, in definitiva, sui diritti fondamentali della persona. Ciò, anche alla luce di quanto previsto nel

nuovo "pacchetto" normativo in materia di protezione dei dati personali di imminente adozione da parte del legislatore europeo.

Da questo punto di vista, il Garante esprime la più ampia disponibilità a collaborare con il Governo nell'esame preventivo degli atti normativi e di regolazione, nelle forme e con le modalità che saranno ritenute utili.

\*\*\*\*\*

### **2.6.2 Regioni**

La logica di *governance* multilivello si estende ad una considerazione anche sugli sviluppi nel 2015 dell'integrazione degli strumenti valutativi negli ordinamenti regionali.

In via generale, è da confermare la tendenza, già registrata nel corso del 2014, ad un'ampia utilizzazione di clausole valutative sull'attuazione di normative e verifica dei risultati, inserite in testi di leggi regionali.

Ciò premesso, si sintetizzano qui di seguito le iniziative di maggior rilievo adottate dalle regioni in tema di analisi di impatto della regolamentazione, rinviando, per ulteriori dettagli, all'allegato A recante i contributi pervenuti dagli enti.

#### **Abruzzo**

L'articolo 29 della legge regionale 20 agosto 2015, n. 22 (*"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2012/12/UE, della direttiva 2002/89/CE, della direttiva 2000/60/CE, della direttiva 92/43/CEE, per l'applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 651/2014, nonché per l'attuazione della comunicazione della Commissione Europea COM (2008) 394 e della comunicazione della Commissione Europea COM (2011) 78 - Legge europea regionale 2015"*), pubblicata nel B.U. Abruzzo 18 settembre 2015, n. 89 speciale) ha apportato un'interessante modifica alla legge 14 luglio 2010, n. 26 (*"Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione"*) introducendo l'obbligo di utilizzare lo strumento del Test PMI per analizzare l'impatto delle iniziative normative sulle imprese<sup>40</sup>.

<sup>40</sup> **Art. 29 Modifiche alla legge regionale n. 26/2010.**

1. Dopo l'articolo 6 della L.R. 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) è inserito il seguente:

"Art. 6-bis  
(Test PMI)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese), le proposte di atti normativi che hanno un rilevante impatto

### Campania

Altrettanto interessante si rivela l'iniziativa normativa adottata dalla Regione Campania, che ha proceduto ad una generale rivisitazione degli strumenti della qualità della normazione, nel contesto di una pluralità di azioni volte a promuovere la semplificazione normativa e amministrativa, a razionalizzare i procedimenti e le azioni di competenza dell'ente e a rendere più semplice e diretto il rapporto tra Amministrazione, cittadini e imprese. Il tutto, contenuto nella legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (*"Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015"*, pubblicata nel B.U. Campania 14 ottobre 2015, n. 60), di cui si riportano in nota gli articoli di interesse<sup>41</sup>.

---

sulle MPMI sono precedute da una valutazione delle azioni volte a contenere gli oneri a carico delle stesse, fatto salvo il caso in cui occorra procedere in via d'urgenza.

2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata con lo strumento del TEST PMI che analizza l'impatto delle iniziative legislative e regolamentari, anche di natura fiscale, sulle imprese, attraverso:

- a) l'integrazione dei risultati delle valutazioni nella formulazione delle proposte;
- b) l'effettiva applicazione della disciplina di cui all'articolo 14, commi 1 e 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, relativa all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e alla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), secondo il contenuto e le modalità previamente individuate;
- c) l'applicazione dei criteri di proporzionalità e, qualora possa determinarsi un pregiudizio eccessivo per le imprese, di gradualità, in occasione dell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri a carico delle imprese, tenendo conto delle loro dimensioni, del numero di addetti e del settore merceologico di attività.

3. In fase di prima applicazione, la Giunta regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Commissione Consiliare permanente competente per materia, d'intesa, definiscono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

- a) i criteri per la realizzazione del test PMI;
- b) la tipologia delle proposte normative da sottoporre al test;
- c) le modalità di consultazione delle associazioni rappresentative dei destinatari delle proposte;
- d) termini e modalità per l'avvio di una prima fase di sperimentazione del test PMI e per l'utilizzo dello stesso a regime.

4. Entro sei mesi dalla conclusione della fase di sperimentazione di cui al comma 3, lettera d), il Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale è adeguato alle disposizioni del presente articolo.

5. La Giunta, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale, individua la struttura responsabile del coordinamento, all'interno della Giunta, delle attività di cui ai commi 1 e 2 che assicura il massimo raccordo con le strutture del Consiglio.

6. Le risultanze del test PMI sono rese disponibili sul sito istituzionale della Giunta e del Consiglio.

7. Per assicurare la trasparenza del procedimento di approvazione delle proposte normative, la Giunta e il Consiglio esplicitano le motivazioni che giustificano il mancato accoglimento delle risultanze del test PMI."

<sup>41</sup> **Art. 4 Miglioramento della qualità della normazione.**

1. Il processo normativo regionale si conforma ai principi di proporzionalità, sussidiarietà, trasparenza, responsabilità, accessibilità, chiarezza e semplicità delle norme, di cui alla relazione della Commissione Europea al Consiglio ed al Parlamento COM(2011)803 del 23 novembre 2011 e alla Comunicazione della Commissione Europea COM(2013)122 del 7 marzo 2013. A tal fine, in attuazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali in materia di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolamentazione 23/CU del 29 marzo 2007 il Consiglio Regionale e la Giunta Regionale, nel rispetto dei propri ordinamenti, si avvalgono, in particolare dei seguenti strumenti:

- a) analisi tecnico normativa (ATN);

- b) analisi di impatto della regolazione (AIR);
- c) verifica di impatto della regolazione (VIR);
- d) clausole valutative;
- e) *drafting* normativo.

2. Per assicurare l'utilità e l'efficacia dell'intervento normativo, ogni disegno di legge è corredato, per la sua trattazione a norma dello Statuto regionale, dall'analisi tecnico normativa e dall'analisi di impatto della regolamentazione. La mancata presentazione delle suddette relazioni rende improcedibile l'istruttoria e l'esame dei provvedimenti secondo quanto disposto dal Regolamento interno del Consiglio Regionale.

**Art. 5 Analisi tecnico normativa dei progetti di legge di iniziativa della Giunta Regionale.**

1. L'ATN verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, accerta la sua conformità alle fonti sovraordinate e il rispetto degli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali e dà conto della giurisprudenza esistente, della pendenza di giudizi di costituzionalità, sul medesimo o analogo oggetto, di eventuali progetti della stessa materia già in corso, della correttezza delle definizioni e dei riferimenti normativi contenuti nel testo della normativa proposta, nonché delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti e di eventuali precedenti interventi di delegificazione.

2. L'ATN, nel rispetto della *legge 28 novembre 2005, n. 246* (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005) e in attuazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali in materia di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolamentazione 23/CU del 29 marzo 2007, verifica in particolare:

- a) la necessità dell'intervento normativo, considerando anche la possibilità di non intervenire (cosiddetta opzione zero);
- b) l'incidenza ed il coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti della Regione e degli enti locali;
- c) la compatibilità dell'intervento con l'ordinamento nazionale e quello dell'Unione Europea;
- d) l'analisi delle interrelazioni tra i diversi livelli di produzione normativa per superare la frammentarietà del quadro normativo;
- e) la verifica dell'assenza di rilegificazioni e del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa;
- f) gli eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni al fine di tradurli in norme abrogative espresse.

3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale sono definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai disegni di legge di iniziativa della Giunta, i metodi di analisi e i modelli di ATN, sottoposti a revisione con cadenza non inferiore al triennio.

**Art. 6 Analisi di impatto della regolazione ed analisi di fattibilità dei progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale.**

1. L'AIR costituisce un supporto alle decisioni dell'organo politico dell'amministrazione regionale e consiste nella preventiva valutazione socio-economica degli effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese degli interventi normativi proposti, nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative, nel rispetto della *legge n. 246/2005* e della *legge 11 novembre 2011, n. 180* (Norme per la tutela della libertà di impresa. Statuto delle imprese) e in attuazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali in materia di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolamentazione 23/CU del 29 marzo 2007.

2. Per la redazione dell'AIR, il soggetto proponente il disegno di legge procede, secondo quanto definito dal comma 3, a consultare, anche per via telematica, i portatori di interessi particolari pubblici o privati così da quantificare, anche in termini economici, l'impatto della normativa proposta e verificarne l'utilità per la collettività.

3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale sono definiti, con riferimento ai disegni di legge di iniziativa della Giunta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, da concludere con apposita relazione, nonché le relative fasi di consultazione individuando, al contempo, le sezioni:

1) dedicate alla valutazione dell'impatto della ipotesi normativa sulle piccole e medie imprese e gli oneri informativi e i relativi costi amministrativi introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese;

2) dedicate alla valutazione del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria come definiti dall'*articolo 14 della legge 246/2005*:

- b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR;
- c) i metodi di analisi e i modelli di AIR, sottoposti a revisione con cadenza non inferiore al triennio;
- d) i criteri ed i contenuti generali della relazione annuale al Consiglio regionale sullo stato di attuazione dell'AIR.

4. In ogni caso la relazione AIR dà, altresì conto, in apposita sezione, del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria.

## Liguria

Con deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 10 del 10 marzo 2015 (pubblicata nel B.U. Liguria 15 aprile 2015, n. 15, parte seconda) sono state approvate “*Modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria*”, consistenti nell’inserimento, dopo il Capo I, di un Capo *I.bis* dedicato alla qualità della legislazione (artt. 82.bis-82-quinquies<sup>42</sup>). In particolare, L’articolo 82-bis prevede che in

---

### **Art. 7 Verifica di impatto della regolazione e clausole valutative.**

1. La verifica di impatto della regolazione (VIR) consiste nella attività di valutazione successiva, anche periodica, del raggiungimento delle finalità previste e della stima dei costi e degli effetti prodotti dagli atti normativi approvati nei confronti dei cittadini e delle imprese nonché sull’organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche.

2. Nel rispetto dell’articolo 26, comma 4, dello Statuto della Regione Campania, il Consiglio regionale definisce ai sensi degli articoli da 82 a 95 del Regolamento consiliare:

- a) i criteri generali e il percorso della VIR;
- b) i criteri di selezione dei casi, articolandoli in criteri di inclusione e di esclusione;
- c) i tempi di applicazione della valutazione;
- d) i metodi di condivisione dei risultati delle VIR effettuate;
- e) i metodi di analisi e di condivisione relativi alla VIR e i relativi modelli.

3. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio regionale adotta una relazione annuale sulle verifiche e sulla attività di valutazione svolte e sulla periodicità della VIR, evidenziando le modalità attuative, le difficoltà di attuazione, le conseguenze sui destinatari diretti e sulla collettività. La relazione è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio ed è trasmessa alla Giunta regionale.

4. Il Consiglio regionale individua l’ufficio o l’organo competente per l’attuazione del presente articolo.

### **Art. 8 Coordinamento delle attività di rilevazione dell’ATN e dell’AIR dei progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale.**

1. Per realizzare concretamente gli obiettivi del presente Capo, ed in attuazione dell’articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), in coerenza con quanto suggerito dall’OCSE nel rapporto Better Regulation Europe: Italy, è istituito, presso la Giunta regionale, il Nucleo per il supporto e l’analisi della regolamentazione (NUSAR) che:

- a) redige l’ATN e l’AIR dei disegni di legge elaborati dalla Giunta regionale;
- b) contribuisce a favorire il coordinamento dell’esercizio delle competenze in materia di ATN e AIR secondo i rispettivi ordinamenti statali e regionali;
- c) concorre a promuovere il ricorso a tecniche di normazione volte alla semplificazione dei testi e al loro riordino;

d) concorre, per quanto di propria competenza, all’individuazione delle forme e delle modalità omogenee di rilevazione dell’AIR e dell’ATN e alla individuazione dei provvedimenti normativi statali e regionali da semplificare o abrogare al fine di favorire, nel rispetto del diritto dell’Unione Europea, l’iniziativa imprenditoriale.

2. In coerenza con quanto disposto dall’articolo 14, comma 9 della legge 246/2005, il Nucleo opera in stretto raccordo con gli indirizzi e le azioni promosse dal Nucleo per il supporto in materia di ATN e AIR operante presso il Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, interfacciandosi altresì, per quanto di competenza, con il Regulatory Scrutiny Board della Commissione Europea di cui all’atto C(2015)326 del 19 maggio 2015.

3. Al fine di assicurare il corretto funzionamento del NUSAR, con deliberazione di Giunta regionale, da adottare nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le risorse strumentali ed umane, operanti nell’ambito dell’Ufficio Legislativo della Giunta, nel limite massimo di tre esperti con comprovata esperienza nella redazione, analisi e istruttoria dei testi normativi, nella rilevazione della fattibilità economica, nell’analisi statistica, economica e giuridica.

tutte le fasi dell'esame da parte delle Commissioni e dell'Assemblea, le competenti strutture dell'Assemblea curano la qualità redazionale dei testi normativi al fine di assicurare la chiarezza, la semplicità ed univocità del significato delle singole disposizioni, anche in relazione al contesto tecnico e normativo in cui si inseriscono. L'articolo 82-ter stabilisce che per le proposte di legge di iniziativa dei Consiglieri iscritte all'ordine del giorno dei lavori delle Commissioni viene predisposta dalle competenti strutture dell'Assemblea la scheda di Analisi tecnico normativa (ATN), recante l'individuazione della materia oggetto della proposta di legge e del contesto normativo in cui essa si inserisce, la verifica di legittimità ed eventuali rilievi sul linguaggio normativo. L'articolo 82-quater introduce la scheda tecnico – finanziaria per i progetti di legge che hanno ricadute di natura finanziaria: questi ultimi, infatti, sono licenziati dalla Commissione competente nel merito, corredati dalla suddetta scheda che indica i mezzi per far fronte alle nuove o maggiori spese o alle minori entrate, i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri e le loro fonti, nonché ogni utile elemento a dimostrazione della verifica tecnica effettuata in sede di esame istruttorio da parte della Commissione. A tal fine quest'ultima richiede alla Giunta ogni utile elemento di valutazione. L'articolo 82-quinquies disciplina la fase di esame degli esiti della verifica di

---

<sup>42</sup> **Delib.Ass.Legisl. 10/03/2015, n. 10 -Modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria. Pubblicata nel B.U. Liguria 15 aprile 2015, n. 15, parte seconda.**

Dopo il Capo I è inserito il seguente:

"CAPO I BIS - DELLA QUALITÀ DELLA LEGISLAZIONE

**Articolo 82-bis**

(Redazione tecnica dei testi normativi)

1. In tutte le fasi dell'esame da parte delle Commissioni e dell'Assemblea, le competenti strutture dell'Assemblea curano la qualità redazionale dei testi normativi al fine di assicurare la chiarezza, la semplicità ed univocità del significato delle singole disposizioni, anche in relazione al contesto tecnico e normativo in cui si inseriscono.

**Articolo 82-ter**

(Analisi tecnico normativa)

1. Per le proposte di legge di iniziativa dei Consiglieri iscritte all'ordine del giorno dei lavori delle Commissioni viene predisposta dalle competenti strutture dell'Assemblea la scheda di Analisi tecnico normativa (ATN), recante l'individuazione della materia oggetto della proposta di legge e del contesto normativo in cui essa si inserisce, la verifica di legittimità ed eventuali rilievi sul linguaggio normativo.

**Articolo 82-quater**

(Scheda tecnico - finanziaria)

1. I progetti di legge che hanno ricadute di natura finanziaria sono licenziati dalla Commissione competente nel merito corredati da una scheda tecnica in cui vengono indicati i mezzi per far fronte alle nuove o maggiori spese o alle minori entrate, i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri e le loro fonti, nonché ogni utile elemento a dimostrazione della verifica tecnica effettuata in sede di esame istruttorio da parte della Commissione. A tal fine la Commissione richiede alla Giunta ogni utile elemento.

**Articolo 82-quinquies**

(Esiti della verifica di impatto della regolazione e delle clausole valutative)

Gli esiti della verifica di impatto della regolazione (VIR) e delle clausole valutative, ove previste, sono trasmessi alla V Commissione consiliare che li esamina e riferisce al Consiglio attraverso un'apposita risoluzione nella quale sono formulate eventuali osservazioni e proposte."

impatto della regolazione (VIR) e delle clausole valutative, ove previste, attribuendo alla V Commissione consiliare la competenza ad esaminarli e a riferire al Consiglio attraverso un'apposita risoluzione con la quale può formulare eventuali osservazioni e proposte.

### **Marche**

Con Legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 (*“Legge di innovazione e semplificazione amministrativa”*), pubblicata nel B.U. Marche 26 febbraio 2015, n. 17). L'Ente ha disegnato una completa disciplina dei fondamentali istituti della better regulation e della semplificazione amministrativa, allineandosi alle più recenti tendenze in materia di innovazione tecnologica al servizio dell'amministrazione e dei cittadini. Diviso in sette Capi, la legge contiene disposizioni sia in materia di riordino normativo e qualità della regolazione (Capo II) sia in materia di semplificazione amministrativa (Capo VI per i criteri generali e VI per le norme settoriali), nonché alcune previsioni per il ricorso alla telematica (Capo III). Quanto, in particolare, alla qualità della regolazione, tema che occupa l'intero Capo II, l'art. 3 attribuisce a Giunta e Consiglio una responsabilità congiunta in tema di controllo e valutazione degli effetti delle norme regionali, che si esplica attraverso il ricorso ai seguenti strumenti: per la stima ex ante, analisi tecnico-normativa (ATN) e analisi di impatto della regolazione (AIR); per la valutazione ex post, verifica di impatto della regolazione (VIR) e clausole valutative. In nota sono riportati gli articoli di interesse<sup>43</sup>. Degna di menzione è l'istituzione presso la

<sup>43</sup> L.R. 16/02/2015, n. 3 *Legge di innovazione e semplificazione amministrativa. Pubblicata nel B.U. Marche 26 febbraio 2015, n. 17.*

### **CAPO II**

#### **Strumenti per il riordino normativo e per il miglioramento della qualità della normazione**

**Art. 3** *Controllo e valutazione degli atti normativi.*

1. L'Assemblea legislativa regionale e la Giunta regionale svolgono attività di controllo e di valutazione sugli effetti e sui risultati prodotti degli atti normativi regionali in rapporto alle finalità perseguite.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e allo scopo di migliorare la qualità della normazione regionale sono utilizzati in particolare:

- a) l'analisi tecnico normativa;
- b) l'analisi di impatto della regolazione;
- c) la verifica di impatto della regolazione;
- d) le clausole valutative.

3. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale disciplinano d'intesa i criteri e le modalità di attuazione delle procedure di cui al comma 2.

**Art. 4** *Analisi tecnico normativa.*

1. L'analisi tecnico normativa (ATN) verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, accerta la sua conformità alle fonti sovraordinate e il rispetto degli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali.

2. L'analisi tecnico normativa (ATN) verifica in particolare:

- a) la necessità dell'intervento normativo;
- b) l'incidenza ed il coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti della Regione e degli enti locali;
- c) l'analisi delle interrelazioni tra i diversi livelli di produzione normativa al fine di superare la frammentarietà del quadro normativo.

**Art. 5** *Analisi di impatto della regolazione.*

1. L'analisi di impatto della regolazione (AIR) consiste nella preventiva valutazione socio-economica degli interventi normativi proposti sulle attività dei cittadini e delle imprese, nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

2. L'AIR consente di verificare la necessità e l'opportunità di un intervento normativo, nonché il rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria come definiti dall'articolo 14, comma 24-bis, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005), dando conto di eventuali circostanze eccezionali che ne rendano necessario il superamento ai sensi del comma 24-quater dello stesso articolo 14.

**Art. 6** *VIR e clausole valutative.*

1. La verifica di impatto della regolazione (VIR) è l'attività di valutazione successiva, anche periodica, del raggiungimento delle finalità previste e della stima dei costi e degli effetti prodotti dagli atti normativi approvati nei confronti dei cittadini e delle imprese nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche.

2. Ai fini di cui al comma 1 nelle leggi regionali possono essere inserite le clausole valutative con le quali si impegna la Giunta regionale a comunicare all'Assemblea legislativa regionale le informazioni necessarie per conoscere i tempi e le modalità applicative della legge, nonché per valutare le conseguenze dell'atto sui destinatari.

3. In caso di previsione di clausola valutativa la Giunta regionale fornisce gli elementi informativi richiesti mediante relazione inviata entro il termine previsto nella clausola stessa alla commissione assembleare competente per materia. La commissione esamina la relazione e la trasmette, con eventuali osservazioni, all'Assemblea legislativa regionale e alla Giunta regionale.

**Art. 7** *Testi unici.*

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, dello Statuto regionale, presenta all'Assemblea legislativa regionale proposte di legge che raccolgono e coordinano in un unico testo disposizioni contenute in atti diversi e che si riferiscono a materie omogenee e a settori organici di intervento, con priorità per quelli produttivi.

**Art. 8** *Leggi regionali di semplificazione.*

1. La Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 9, presenta annualmente all'Assemblea legislativa regionale la proposta di legge di semplificazione che prevede in particolare:

- a) la riduzione del numero delle leggi regionali in vigore;
- b) l'abrogazione espressa delle disposizioni tacitamente abrogate o prive di efficacia;
- c) la delegificazione delle disposizioni relative a materie non coperte da riserva assoluta di legge;
- d) la semplificazione del contenuto delle disposizioni e del linguaggio normativo;
- e) la manutenzione dell'ordinamento normativo regionale;
- f) l'abrogazione delle disposizioni non più necessarie che richiedono, ai fini dell'esercizio di una attività, il rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, permesso, nulla osta o altro atto di consenso comunque denominato.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1 è istituito presso la Giunta regionale lo sportello per la semplificazione. Lo sportello raccoglie e coordina le segnalazioni e le istanze di semplificazione di cittadini, imprese e associazioni di categoria.

3. La Giunta regionale con il regolamento di cui all'articolo 47, comma 1 disciplina le modalità di funzionamento dello sportello garantendo l'utilizzo delle moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

4. La Giunta regionale con il regolamento di cui all'articolo 47, comma 1 disciplina le modalità di funzionamento dello sportello garantendo l'utilizzo delle moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

**Art. 9** *Comitato permanente per la semplificazione.*

1. Per la realizzazione degli obiettivi di questa legge è istituito, presso la Giunta regionale, il Comitato permanente per la semplificazione, nel quale sono rappresentati gli enti locali, le associazioni di categoria delle imprese, gli ordini e collegi professionali e le associazioni dei consumatori e del terzo settore.

2. Il Comitato formula proposte di semplificazione alla Giunta regionale ed è consultato sulle modalità di attuazione degli interventi previsti da questa legge. Il Comitato esprime parere sulla legge regionale di semplificazione.

3. Il Comitato si articola nelle sezioni imprese e cittadini. Il Tavolo permanente del Sistema regionale degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 2011, n. 7 (Attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e altre disposizioni per l'applicazione di norme dell'Unione Europea e per la semplificazione dell'azione amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011) svolge le funzioni di Comitato per la sezione imprese.

4. Il Comitato è costituito secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

5. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa definiscono le modalità volte a garantire la piena collaborazione tecnica tra le strutture.

Giunta di un Comitato permanente per la semplificazione, cui spetterà il ruolo di vigilare sul rispetto delle previsioni della norma, svolgendo quindi la funzione di un *oversight body*, e che sarà composto da rappresentanti dei diversi attori (istituzionali e sociali) coinvolti, secondo la duplice articolazione in imprese e cittadini. In questo modo, il Comitato incorporerà il preesistente Tavolo permanente del Sistema regionale degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP), che svolgerà le funzioni di Comitato per la sezione imprese.

### **Puglia**

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 322 del 24 febbraio 2015 (“*Adozione del Test PMI per le proposte di atti normativi e amministrativi della Regione Puglia*”, pubblicata nel B.U. Puglia 31 marzo 2015, n. 44) l’Ente, ravvisando l’opportunità di avviare azioni e introdurre strumenti a sostegno di una regolazione che tenga conto delle esigenze specifiche delle PMI, ha proceduto all’approvazione del Test PMI (riportato nell’allegato A alla presente relazione), disponendo che lo stesso Test venga adottato preventivamente nelle proposte di atti normativi, di regolamenti, di strumenti di programmazione e avvisi pubblici, la cui implementazione comporta un impatto sulle micro, piccole e medie imprese, ai fini della massima riduzione degli oneri di qualunque natura su questa tipologia di imprese nella Regione.

### **Toscana**

Anche il Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale della Toscana n. 27 del 24 febbraio 2015 (approvato dal Consiglio regionale nella seduta in pari data e pubblicato nel B.U. Toscana 15 aprile 2015, n. 21, parte prima) reca disposizioni in tema di qualità della regolazione<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Reg. reg. 24/02/2015, n. 27 - Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale. Pubblicato nel B.U. Toscana 15 aprile 2015, n. 21, parte prima.

#### CAPO XVI

Disposizioni di attuazione della legge regionale sulla qualità della normazione

#### **Art. 150 Documentazione a corredo dell’istruttoria.**

1. Sulle proposte di atti assegnate alle commissioni, le strutture competenti all’istruttoria degli atti predispongono la scheda di legittimità, la scheda di fattibilità e altri documenti idonei a fornire un più ampio quadro conoscitivo della proposta e delle sue finalità.

2. La scheda di legittimità è predisposta su tutti gli atti sottoposti all’esame delle commissioni dalle competenti strutture per l’assistenza giuridico-legislativa e contiene i seguenti elementi:

a) osservazioni in ordine alla legittimità costituzionale e statutaria, alla conformità delle disposizioni rispetto alla disciplina europea e nazionale, nonché alla normativa riguardante le autonomie locali e al rispetto del principio di sussidiarietà;

b) osservazioni sul rispetto delle regole di tecnica legislativa adottate con deliberazione dell’ufficio di presidenza, con particolare riferimento alla chiarezza e semplicità del linguaggio normativo, alle tecniche di modificazione e di abrogazione espressa delle disposizioni vigenti e alla correttezza dei riferimenti normativi contenuti;

### Sardegna

Nel corso del 2015 si è conclusa la redazione del disegno di legge recante “Norme sulla qualità della regolazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi” già avviata nell’anno precedente. Il provvedimento è stato elaborato con metodo partecipativo in seno al “Tavolo permanente per la semplificazione normativa”, organismo di consultazione delle parti istituzionali e sociali in materia di semplificazione amministrativa istituito nella legislatura in corso con l’obiettivo di individuare leggi e normative che aggravano l’attività di cittadini e imprese e di operare i necessari interventi di semplificazione. La Giunta regionale ha approvato il ddl con deliberazione n. 41/8 dell’11.8.2015 e, al momento, è appena iniziato l’iter di esame nella Commissione consiliare competente. Tra i contenuti fondamentali del ddl si segnalano:

- Disciplina degli istituti di programmazione delle politiche di semplificazione;
- Individuazione di strumenti per il miglioramento della qualità della regolazione;
- Previsione di disposizioni innovative sul procedimento amministrativo;
- Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive e per l’attività edilizia (SUAPE);
- Semplificazione delle procedure amministrative settoriali più onerose per gli utenti.

E’ stato inoltre inserito, come allegato al testo, un elenco di oltre 300 leggi regionali risalenti agli anni dal 1949 al 1969 da abrogare espressamente.

Nel corso del 2015 è proseguita anche l’attività di elaborazione del disegno di legge statutaria nel quale trovano collocazione specifiche disposizioni relative ad AIR, VIR e ATN, oltre a quelle sulla valutazione delle politiche pubbliche. Ciò al fine di tutelare tali disposizioni da successivi interventi modificativi o abrogativi da parte del legislatore ordinario che vanificherebbero i risultati sinora ottenuti. Tra le proposte sinora formulate si segnala la volontà di suddividere le competenze su tali materie prevedendo le attività ex ante in capo alla Giunta, in quanto attinenti alla fase di proposta degli interventi di regolazione, e le

---

c) eventuali proposte tecniche di modifiche necessarie a garantire l’omogeneità giuridica del testo.

3. La scheda di fattibilità è redatta su iniziativa della competente struttura o su richiesta dei commissari e contiene, tra l’altro:

- a) l’analisi delle potenziali criticità, con particolare riguardo all’accertamento della presenza e dello stato di efficienza delle condizioni operative degli uffici pubblici chiamati ad applicare la norma;
- b) gli elementi di valutazione delle politiche con eventuale proposta di clausola valutativa;
- c) l’analisi finanziaria;
- d) osservazioni sulla relazione di *analisi di impatto* della regolazione (AIR), se presente.

4. Ulteriore documentazione utile può essere redatta su richiesta dei commissari oppure su iniziativa delle strutture di assistenza.

attività *ex post* in capo al Consiglio regionale, in quanto titolare della funzione di controllo e valutazione dell'attuazione e dell'efficacia delle politiche.

Si evidenzia, infine, che le attività relative ad AIR, VIR e ATN sono state inserite nel PRA attualmente in via di definizione in quanto pienamente rientranti tra le azioni concrete di semplificazione e di rafforzamento della capacità amministrativa necessarie per migliorare la performance dell'Amministrazione regionale nella gestione dei Programmi operativi 2014-2020 così da assicurarne un'attuazione più efficiente, efficace, trasparente e misurabile.

### **Veneto**

Nel corso del 2015, nell'ambito della Giunta regionale del Veneto, non ci sono stati nuovi interventi normativi o amministrativi in merito all'applicazione dell'AIR, VIR e ATN.

Tuttavia, sia pur in assenza di un provvedimento specifico sul punto, è stato segnalato che le proposte di legge e di regolamento di iniziativa della Giunta regionale sono sottoposte ad una attività di *drafting* (attraverso l'uso del manuale assunto in sede di Osservatorio Legislativo Interregionale) nonché ad un'analisi di legittimità da parte della competente Sezione Affari legislativi della Giunta regionale la quale, sempre nel corso del 2015, ha realizzato un percorso seminariale di informazione sulla qualità della regolazione a favore del personale regionale.

Si evidenzia, inoltre, che, sia in sede giuntale che consiliare, viene posta particolare attenzione all'introduzione, nei testi normativi, di eventuali clausole valutative. L'esame degli esiti delle clausole valutative sono affidati ai soggetti indicati dalle specifiche leggi regionali; di norma si tratta della Commissioni consiliari competenti per materia o della Giunta regionale.

Infine, nel corso del 2015, si è provveduto, nell'ambito del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA), ad individuare obiettivi di miglioramento e standard di qualità, attraverso l'esplicitazione di target significativi, quantificabili e verificabili, con riferimento ad interventi ricadenti sotto il profilo del rafforzamento amministrativo e della semplificazione legislativa e procedurale.

### **Provincia Autonoma di Trento**

Con la legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5 *Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi in materia* ([www.consiglio.provincia.tn.it](http://www.consiglio.provincia.tn.it)), è stata disciplinata nella Provincia autonoma di Trento l'attività di valutazione *ex post* della legislazione provinciale.

L'attività di controllo e di valutazione è stata definita, in termini di contenuti e di modalità operative, in uno specifico programma per la legislatura provinciale in corso, sottoscritto dai Presidenti della Provincia e del Consiglio provinciale. Tale programma prevede che l'attività di controllo e di valutazione sia realizzata attraverso un percorso collaborativo tra Consiglio provinciale e Giunta provinciale, per accertare l'effettiva applicazione della vigente legislazione provinciale, i problemi riscontrati durante i passaggi attuativi, i motivi di eventuali difficoltà e la reale capacità degli interventi di produrre gli effetti desiderati sui destinatari, anche al fine di formulare specifiche osservazioni per migliorare gli interventi pubblici e la regolazione normativa.

Nel corso dell'anno 2015, in attuazione di tale programma, a seguito della definizione della metodologia da utilizzare per l'attività di controllo e valutazione delle leggi provinciali definita dal Tavolo di coordinamento della legge provinciale n. 5 del 2013 (organismo misto, formato da cinque componenti in rappresentanza dei gruppi politici di maggioranza e di minoranza del Consiglio provinciale e della Giunta), è stata conclusa la valutazione della legge provinciale n. 7 del 2006 - *Disciplina dell'attività di cava* (cfr. Allegato A), ed è stata avviata analoga attività sulla legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 - *Disposizioni in materia di politica provinciale della casa*.

Si segnala altresì che nell'ambito di quanto previsto dalla legge provinciale n. 5 del 2013: a) è stata svolta, ai fini della semplificazione dell'attività normativa un'attività di monitoraggio della vigente legislazione provinciale per verificare la presenza di norme desuete e inapplicate in modo da poter valutare la loro eventuale abrogazione; b) si è svolta la verifica del rispetto degli obblighi informativi previsti dalla vigente legislazione provinciale, procedendo all'analisi delle leggi provinciali vigenti contenenti clausole informative o valutative, per verificare in concreto tipologia, quantità e qualità delle informazioni disponibili, anche al fine di valutare la loro eventuale implementazione o soppressione.

Si ricorda, in fine, che nel Programma normativo provinciale per la legislatura in corso è contenuto uno specifico disegno di legge *Disposizioni per il miglioramento della qualità della normativa provinciale e la semplificazione della regolazione per i cittadini e le imprese*, volto a introdurre nell'ordinamento provinciale la disciplina relativa al miglioramento della qualità della regolazione, attraverso la programmazione degli interventi normativi e l'applicazione delle analisi *ex ante* (AIR), delle valutazioni *ex post* (VIR) e dell'analisi tecnica normativa (ATN).

\*\*\*\*\*

### 3. QUALITÀ DELLA REGOLAZIONE E GOVERNANCE MULTILIVELLO

#### 3.1 Qualità della regolazione e nuova programmazione dei fondi strutturali 2014-2020

La nuova programmazione europea 2014-2020 segna una forte discontinuità nella definizione degli **obiettivi di *capacity building***, **passando da una prospettiva di supporto immediato all'attuazione dei programmi ad una fondata su riforme strutturali, in grado di indurre cambiamenti, nel medio periodo, stabili e duraturi** in termini di capacità ed efficienza delle amministrazioni nella realizzazione delle politiche di sviluppo e di investimento.

In particolare, il nuovo **PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020** prevede quanto segue:

*“L’obiettivo specifico “Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni nei programmi d’investimento pubblico” risponde alla necessità di offrire soluzioni e approcci nuovi alle debolezze consolidate negli ultimi anni nell’attuazione delle misure rivolte alla crescita ed alla coesione....Quella a cui si guarda è una azione di profondo cambiamento, non risolvibile con esperimenti di tamponamento delle criticità contingenti, attraverso soluzioni di assistenza tecnica destinate a non produrre effetti di miglioramento stabile e strutturale. Si tratta, invece, di introdurre nuove dinamiche sia a livello decisionale che su quello di attuazione delle politiche funzionali a garantire la crescita intelligente, inclusiva e sostenibile. Al tempo stesso le limitazioni nel bilancio pubblico, obbligano ad una crescente efficienza che riduca l’impegno di risorse umane e materiali per la realizzazione degli interventi di sviluppo e generi nuove competenze gestionali”*

Inoltre, ulteriore importante discontinuità è nel numero delle amministrazioni regionali coinvolte: in luogo delle solo quattro regioni convergenza, ora **sono coinvolte nell’attuazione del programma, secondo una logica unitaria, tutte le regioni e province autonome del Paese.**

Gli altri obiettivi chiave della nuova programmazione delle azioni di *capacity building* sono: